Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 agosto 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: **ROMA**, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; **MILANO**, Galleria Vittorio Emanuele, 3; **NAPOLI**, via Chiaia, 5; **FIRENZE**, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 31 marzo 1967, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dallo art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglia d'oro

Alla memoria di **ZAMPATTI Ermete**, il 10 febbraio 1967 in Lovero, località Pra Nan (Sondrio).

Sindaco di un Comune, si poneva alla testa di una squadra di volenterosi, da lui stesso radunati, partecipando attivamente e con eccezionale sprezzo del pericolo alle difficili operazioni di isolamento e spegnimento di un incendio boschivo che, favorito da un forte vento, minacciava di propagarsi e di investire numerosi casolari circostanti Tradito, dopo ore di febbrile lavoro, dal terreno scosceso, precipitava lungo una ripida scarpata, riportando ferite gravissime a causa delle quali perdeva la giovane vita. Sublime esempio di preclare virtù civiche, di dedizione al dovere spinta fino al supremo sacrificio.

Medaglie d'argento

IMPAGLIAZZO Antonio, carabiniere, il 15 marzo 1966 in Tarvisio, località Camporosso (Udine).

Con altruistico slancio si introduceva, unitamente ad altro generoso, in una abitazione, semi distrutta dall'investimento di un'autocisterna uscita fuori dalla sede stradale, per trarre in salvo le persone rimaste sepolte dalle macerie. Incurante del gravissimo pericolo di ulteriori crolli e del possibile incendio del carburante fuoruscito, riusciva ad estrarre dalle lamiere contorte dell'automezzo uno dei due autisti, ancora in vita. Mirabile esempio di alto senso del dovere e di umana solidarietà.

MUSCAU Pasquale, finanziere, il 15 marzo 1966 in Tarvisio, località Camporosso (Udine).

Con altruistico slancio si introduceva, unitamente ad altro generoso, in una abitazione, semi distrutta dall'investimento di un'autocisterna uscita fuori dalla sede stradale, per trarre in salvo le persone rimaste sepolte dalle macerie. Incurante del gravissimo pericolo di ulteriori crolli e del possibile incendio del carburante fuoruscito, riusciva ad estrarre dalle lamiere contorte dell'automezzo uno dei due autisti, ancora in vita. Mirabile esempio di alto senso del dovere e di umana solidarietà.

Alla memoria di **MORIANI Sergio**, il 19 giugno 1966 in Sori (Genova).

Coraggiosamente tuffatosi in soccorso di una giovane in procinto di essere travolta dalla violenza dei marosi, riusciva a raggiungere la pericolante ed a sostenerla sino all'arrivo di altri soccorritori. Stremato di forze, pagava con la giovane vita il suo nobile e generoso intervento.

DALL'AGNOLA Giancarlo, il 9 luglio 1966 in Garda (Verona).

Tuffatosi prontamente da una barca, in soccorso di due giovani che, trovatisi in difficoltà a notevole distanza dalla riva, stavano per annegare nelle profonde acque di un lago, riusciva, con estenuanti interventi, a raggiungere i pericolanti ed a deporli, in tempi successivi, a bordo del natante. Spingeva quindi a nuoto l'imbarcazione fino alla riva ove, provato per l'immane sforzo, crollava privo di sensi. Mirabile esempio di coraggio e di generoso altruismo.

DURANTE Edoardo, il 14 luglio 1966 in Bassano Romano, località Pianetozzo (Viterbo).

Con coraggiosa ed altruistica determinazione, si faceva calare nell'interno di un pozzo saturo di gas venefici in soccorso di due giovani che, vittime delle tossiche esalazioni, giacevano sul fondo, privi di sensi. Riusciva, in successivi estenuanti interventi, a trarre all'aperto i due pericolanti, uno dei quali decedeva poco dopo.

Alla memoria di **CAVALLO Pietro**, guardia giurata campestre, il 31 luglio 1966 in Vittoria, contrada «Case Lucchese» (Ragusa).

Dopo aver sorpreso, nel corso di una perlustrazione notturna, due malfattori intenti a spingere un'auto carica di refurtiva, li costringeva a precederlo verso il più vicino centro abitato. Fatto improvvisamente segno a colpi di arma da fuoco da parte di un terzo individuo al quale si univano subito gli altri due malviventi, replicava al fuoco, consentendo, col suo coraggioso atteggiamento, la successiva identificazione e l'arresto dei criminali. Ferito mortalmente, pagava con l'estremo sacrificio il suo attaccamento al dovere.

BOLLINO Luigi, il 22 agosto 1966 in Venosa (Potenza).

Richiamato dal fragore dell'improvviso crollo di un edificio, penetrava senza esitazione fra le macerie, riuscendo, con sprezzo del pericolo e nonostante le ferite riportate, a trarre in salvo tre persone, in successivi ed estenuanti interventi. Mirabile esempio di coraggio, di generosità, di spirito di abnegazione.

Alla memoria di **GEI Edi**, il 4 novembre 1966 in Pieve di Cadore, frazione Nebbiù (Belluno).

In occasione di una violenta alluvione, si prodigava infaticabilmente nelle difficili e rischiose operazioni di contenimento delle acque di un torrente in piena. Nel tentativo di consolidare i malsicuri argini, perduto l'equilibrio, veniva travolto dall'impeto della corrente, sacrificando la giovanissima vita.

Alla memoria di **MARIANI Sergio**, il 12 novembre 1966 in Roma.

Richiamato dalle invocazioni di aiuto di una giovane che asseriva di aver subito violenza da parte di uno sconosciuto, si dava coraggiosamente all'inseguimento di questi nell'evidente intento di assicurarlo alla giustizia. Raggiuntolo, dopo una corsa estenuante, veniva mortalmente ferito da un colto di arma da fuoco sparatogli a bruciapelo, pagando con la giovane vita il suo atto di generoso civismo.

Medaglie di bronzo

GUAGLIANONE Mario, il 23 febbraio 1966 in Venezia.

Destato da invocazioni di aiuto, si tuffava prontamente in soccorso di un uomo accidentalmente caduto nelle gelide e profonde acque di un canale, riuscendo, malgrado l'oscurità, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo alla riva.

COLAFRANCESCO Bernardo, carabiniere scelto, il 6 aprile 1966 in Rosignano Marittimo (Livorno).

Tuffatosi con pronta determinazione e generoso altruismo, unitamente ad un commilitone, in soccorso di un uomo che si era gettato a scopo suicida nelle acque di un fiume, riusciva, dopo non lievi sforzi, a raggiungere il pericolante ed a trarlo in salvo alla riva.

FEDERICI Rocco, carabiniere scelto, il 6 aprile 1966 in Rosignano Marittimo (Livorno).

Tuffatosi con pronta determinazione e generoso altruismo, unitamente ad un commilitone, in soccorso di un uomo che si era gettato a scopo suicida nelle acque di un fiume, riusciva, dopo non lievi sforzi, a raggiungere il pericolante ed a trarlo in salvo alla riva.

MAZZOLI Bortolo, il 2 maggio 1966 in Darfo, località « Corna Rosse » (Brescia).

Richiamato da reiterate invocazioni di aiuto, si tuffava, con ammirevole prontezza e generoso altruismo, nelle gelide e vorticose acque di un fiume riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo un ragazzo che vi era accidentalmente precipitato.

REITERER Giuseppe, il 23 maggio 1966 in Terlano (Bolzano).

Proiettato all'esterno di una lavanderia dalla violenta esplosione di una bombola di gas liquido, non esitava a rientrare nel locale ormai preda delle fiamme per soccorrere, incurante del grave rischio personale, una donna ivi rimasta priva di sensi. Nel generoso, se pur vano tentativo, in quanto la donna decedeva poco dopo, riportava numerose ustioni.

SORA Valerio, il 12 giugno 1966 in Calvisano, frazione Carpenedolo (Brescia).

Con ammirevole prontezza ed altruistico slancio, si immergeva nelle profonde acque di una roggia riuscendo, dopo ripetuti tentativi, a rintracciare e a trarre in salvo un ragazzo che giaceva esanime sul fondo melmoso.

BASILE Gennaro, maresciallo capo dei carabinieri, il 23 giugno 1966 in San Vito Romano (Roma).

Accorso prontamente in una abitazione in preda alle fiamme, si adoperava per interrompere la fuoruscita, da una bombola, del gas liquido che aveva causato l'incendio. Risultati vani tali tentativi, riusciva, malgrado le gravi ustioni riportate, ad afferrare il contenitore ed a scagliarlo fuori del fabbricato, scongiurando così ulteriori gravi danni a persone e cose.

PASCHINI Fidenzio, il 25 giugno 1966 in Verzegnis (Udine).

Richiamato da ripetute invocazioni di aiuto si tuffava, coraggiosamente, nelle profonde e gelide acque di un lago per salvare una bambina che, pochi istanti prima, vi era precipitata all'interno di un'autovettura ed un uomo che, lanciatosi in soccorso della piccola, era venuto a trovarsi in difficoltà dopo averla estratta dall'auto. Raggiunta la bambina, riusciva a trarla incolume alla riva, mentre nulla poteva fare per l'altro pericolante che veniva inghiottito dalle acque.

CANZI Giuseppe, il 5 luglio 1966 in Cassina de' Pecchi (Milano).

Sebbene poco esperto nel nuoto, non esitava a tuffarsi in soccorso di una donna accidentalmente precipitata nelle insidiose acque di un canale riuscendo, dopo notevole sforzi, a trarla, ormai priva di sensi, in salvo alla riva.

GUAZZOTTI Mario, il 7 luglio 1966 in Quargnento, località Gabetta (Alessandria).

Con generoso altruismo si lanciava in soccorso di un uomo che, avvolto dalle fiamme, giaceva al suolo privo di sensi, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, ad allontanarlo dalla zona del pericolo ed a salvarlo, così, da sicura morte.

MORETTI Felice, il 14 luglio 1966 in Bassano Romano, località Pianetozzo (Viterbo).

Incurante del grave rischio personale, si faceva calare nell'interno di un pozzo saturo di gas venefici per soccorrere il fratello che giaceva, privo di sensi, sul fondo. Colpito anch'egli dalle tossiche esalazioni, doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

PUGLIESE Angelo Maria, vice brigadiere dei vigili notturni, il 22 agosto 1966 in Venosa (Potenza).

Malgrado il pericolo di ulteriori crolli, non esitava ad inoltrarsi fra le macerie di un edificio riuscendo, con generosa abnegazione, a trarre in salvo tre persone ed a recuperare il corpo, ormai esanime, di un ragazzo.

ZAMBELLI Bruno, guardia di pubblica sicurezza, il 4 novembre 1966 in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

In occasione di una violenta alluvione, non esitava ad affrontare un lungo tratto di profonde e limacciose acque per raggiungere due anziani coniugi rimasti isolati in un casolare. Attraversando ripetutamente a nuoto la zona allagata, riusciva a trarre in salvo i pericolanti.

(7092)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 luglio 1967, n. **618**.

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 750 e n. 751.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 750, sono rideterminate nelle misure seguenti a decorrere dal 1° gennaio 1966:

Gruppo 1°	L. 105.000
Gruppo 2°	» 95.000
Gruppo 3°	» 78.000

Art. 2.

Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attività specializzata del Ministero del turismo e dello spettacolo, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 751, sono rideterminate nelle misure seguenti a decorrere dal 1° gennaio 1966:

Gruppo 1°	L. 105.000
Gruppo 2°	» 95.000
Gruppo 3°	» 78.000

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per il periodo 1° gennaio 1966-31 dicembre 1967, in lire 79.800.000 — di cui lire 62.200.000 relativo al personale dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e lire 17.600.000 relativo al personale del Ministero del turismo e dello spettacolo — si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — CORONA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 21 luglio 1967, n. **619**.

Modifica dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1967

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **620**.

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione di un bacino di carenaggio in Taranto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla Società « Stabilimenti Navali S.p.A. Taranto », già « Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto », un contributo di lire 1 miliardo e 500 milioni per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio, la cui capacità di sollevamento non dovrà essere inferiore a 32.000 tonnellate, subordinatamente alla presentazione da parte della Società stessa del certificato di collaudo dell'opera, che dovrà essere rilasciato da apposita Commissione nominata da detto Ministero.

Art. 2.

La somma di lire 1 miliardo e 500 milioni di cui all'articolo precedente sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1967 e di lire 500 milioni nell'anno finanziario successivo.

Art. 3.

All'onere di lire 1 miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **621**.

Corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai direttori o reggenti di Ufficio locale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè agli ufficiali della carriera esecutiva degli Uffici locali dell'Amministrazione stessa, quando manchino una o più unità rispetto all'assegno fissato ai sensi del quinto e ottavo comma dell'articolo 10 della legge 2 marzo 1963, n. 307, che non possono essere sostituite con le unità di scorta, è corrisposto con decorrenza 1° luglio 1967 — per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale — un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa nella seguente misura:

Uffici locali di gruppo *E* che, ai sensi degli articoli 11 e 69 della legge 2 marzo 1963, n. 307, hanno un punteggio superiore a 1250, ore 2:

Uffici locali di gruppo *D*, ore 3;
Uffici locali di gruppo *C*, ore 4;
Uffici locali di gruppo *B* e *A*, ore 5.

I compensi orari di intensificazione sono erogati, per ciascun ufficio, mensilmente, in favore del personale chiamato a maggiori e più impegnative prestazioni giornaliere in conseguenza della mancanza di unità rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate di effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica rivestita. I compensi medesimi sono ragguagliati all'importo dell'aliquota oraria per servizio straordinario vigente per gli impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di II classe.

Al personale previsto dalla presente legge, per la sostituzione delle unità mancanti all'assegno, non si applica il disposto dell'articolo 10, comma primo, della legge 27 maggio 1961, n. 465.

Art. 2.

In conseguenza delle provvidenze previste nel precedente articolo, a partire dall'anno finanziario 1968, il limite della spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è ridotto ulteriormente di lire 3.300 milioni.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.850 milioni in ragione d'anno, viene fatto fronte, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1967, per lire 1.650 milioni, con riduzione dello stanziamento del capitolo 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1967 e, per lire 775 milioni, con le maggiori entrate del capitolo 142 — proventi del servizio dei conti correnti — dello stato di previsione delle entrate della Amministrazione predetta, per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. 622.

Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che corrispondano ai requisiti previsti dal Regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 ed ai seguenti requisiti:

1) abbiano, quali soci, produttori singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti da produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti;

2) non abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell'esclusivo interesse degli associati;

3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola organizzazione, condizionando la ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

4) siano costituite con atto pubblico;

5) abbiano una consistenza organizzativa ed economica, avendo riguardo al numero degli associati e al volume della produzione, e siano in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui svolgono la loro attività.

La partecipazione alla organizzazione è consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti alla organizzazione.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori gli imprenditori proprietari, o infiteuti, od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari ed in genere coloro che comunque siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata che abbiano la disponibilità del relativo prodotto ortofrutticolo vendibile.

Art. 2.

Gli statuti delle organizzazioni possono prevedere che alle organizzazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti organizzazioni.

Gli statuti delle organizzazioni stabiliscono il modo di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati, in ogni caso non superando nell'attribuzione dei voti stessi le misure derivanti dai criteri stabiliti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947. Tali criteri restano validi anche nel caso che il singolo produttore faccia parte di cooperative e di altri enti associativi aderenti alla organizzazione, secondo quanto previsto nel n. 1 dell'articolo 1. In ogni caso al singolo produttore non potranno essere attribuiti più di quattro voti.

Il regolamento di esecuzione della presente legge prevederà i criteri per l'attribuzione dei voti aggiuntivi al voto *pro capite*, di cui al precedente comma.

Negli statuti sono stabilite le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi imposti agli associati, nonchè le modalità per la loro applicazione.

Negli statuti sono stabilite altresì le condizioni del recesso dalle organizzazioni, semprechè sia stato dato adempimento agli impegni assunti nei confronti dell'organizzazione.

Gli statuti devono prevedere l'elezione dei membri degli organi direttivi da parte dell'assemblea e l'elezione del presidente da parte del Consiglio direttivo.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, ma non è ammessa più di una delega.

Qualora siano state votate più liste, i seggi del Consiglio direttivo vengono ripartiti tra i candidati delle due liste che hanno riportato il maggior numero di voti, in ragione di quattro quinti ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi ed un quinto a quelli dell'altra lista.

Lo stesso criterio è applicato per la elezione del Collegio sindacale.

Gli statuti possono prevedere la partecipazione agli organi direttivi dell'organizzazione di tecnici esperti, anche se non soci, in numero non superiore ad un quinto del totale dei componenti l'organo direttivo.

Negli statuti delle organizzazioni sono previsti i casi di incompatibilità per quei produttori che svolgono contemporaneamente attività commerciali e industriali contrastanti con gli scopi e gli interessi delle organizzazioni.

Le organizzazioni devono tenere registrazioni tali da consentire un effettivo controllo da parte del Ministero dell'agricoltura per le operazioni assistite a norma della presente legge.

Art. 3.

Le cooperative costituite tra produttori ed i loro consorzi sono considerate, agli effetti della presente legge, organizzazioni di produttori ortofrutticoli, quando abbiano i requisiti di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Le organizzazioni, di cui alla presente legge, possono utilizzare per l'esecuzione di operazioni relative alla conservazione, trasformazione e commercializzaione di prodotti, impianti di proprietà di enti pubblici o privati o di altri operatori, mediante apposite convenzioni approvate a norma dello statuto.

Le suddette organizzazioni beneficiano dei contributi, mutui e altre provvidenze previsti per il settore agricolo dalle disposizioni vigenti.

Art. 5.

L'accertamento dei requisiti, di cui agli articoli 1 e 2, per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è demandato al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che vi provvede con proprio decreto, previo parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, istituito con l'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Con lo stesso decreto viene disposta l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

Il decreto con cui si rigetta la domanda deve essere motivato e notificato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda stessa.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, nei primi tre anni successivi alla data della loro costituzione, un contributo che non può superare, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno il 3 per cento, il 2 per cento e l'1 per cento del valore della produzione commercializzata, calcolato forfettariamente sulla base delle quantità medie dei prodotti venduti dai produttori aderenti nei tre anni precedenti la loro adesione e dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo.

Il contributo di cui al primo comma è concesso con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su domanda dell'organizzazione, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

La concessione può essere disposta anche frazionatamente.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sarà stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di lire 7.500 milioni, da ripartire negli anni dal 1967 al 1971 in relazione al fabbisogno e comunque in misura non eccedente nei singoli esercizi l'importo di lire 2.500 milioni.

Art. 7.

Negli anni 1967, 1968 e 1969 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere alle organizzazioni di cui alla presente legge, un concorso negli interessi dei prestiti contratti allo scopo di compiere operazioni di ritiro dalla vendita di prodotti di cui all'articolo 7 del Regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 23/62, per decongestionare l'offerta del prodotto, nei casi in cui il prezzo risulti inferiore ad un limite predeterminato dall'organizzazione.

Il concorso non può superare in ragione di anno la misura del 4 per cento annuo del capitale mutuato può ogni operazione e può essere accordato solo alle organizzazioni di cui al precedente comma che abbiano costituito un fondo di intervento alimentato da contributi degli aderenti commisurati alle quantità messe in vendita.

Alla concessione del concorso si provvede con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 6. Nel decreto di concessione potranno essere dettate particolari prescrizioni circa la destinazione del prodotto ritirato.

Le suddette organizzazioni sono tenute a comunicare agli Ispettorati agrari compartimentali l'elenco dei prodotti per i quali intendono praticare il sistema del ritiro, il periodo di applicazione dei prezzi di ritiro dalla vendita ed i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, può fissare livelli massimi dei prezzi di ritiro dalla vendita.

Il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo, nel limite complessivo di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1967, 1968 e 1969, graverà sui fondi autorizzati dall'articolo 44, lettera *i*) e dall'articolo 45, lettera *i*) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 8.

Negli anni 1967, 1968 e 1969, quando per un prodotto ortofrutticolo di cui all'allegato *I* del citato Regolamento n. 159/66 sia stata constatata una situazione di crisi, nei casi previsti dall'articolo 6 del regolamento stesso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, può disporre la concessione da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo di un contributo alle organizzazioni, di cui alla presente legge, che effettuano operazioni di ritiro dalla vendita di tale prodotto. Il contributo è commisurato al valore delle quantità di prodotto ritirato dal mercato, calcolato nei modi indicati dal predetto Regolamento, ma non può superare il 90 per cento delle spese risultanti dal pagamento delle

indennità di cui all'articolo 3 del Regolamento 159/66, per indennizzare i propri aderenti per le quantità ritirate durante il periodo di crisi.

Art. 9.

Nel triennio dal 1967 al 1969 le constatazioni di esistenza e di cessazione delle crisi di mercato, di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3 del Regolamento comunitario n. 159/66 del 25 ottobre 1966 sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 10.

Alla spesa prevista dall'articolo 6 della presente legge sarà fatto fronte nel 1967 per l'importo massimo di lire 2.500 milioni, con prelevamento dal conto di Tesoreria di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

La spesa per i contributi previsti all'articolo 8 della presente legge farà carico al fondo di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione.

I provvedimenti di concessione dei benefici, previsti dagli articoli 6, 7 e 8, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro 15 giorni dalla loro emanazione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967.

SARAGAT

MORO — RESTIVO — FANFANI — PIERACCINI — COLOMBO — ANDREOTTI — BOSCO — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. **623**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « E. Fermi », di Tivoli.

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « E. Fermi » di Tivoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 73. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. **624**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS. Salvatore, nel comune di Messina.

N. 624. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 1° gennaio 1958, integrato con dichiarazione del 25 novembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia del SS. Salvatore nel Villaggio Aldisio del comune di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 68. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. **625**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Matteo con quella di S. Biagio, nel comune di Scansano (Grosseto).

N. 625. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore Apostolico di Sovana Pitigliano in data 16 novembre 1966, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di S. Matteo in frazione Polveraia del comune di Scansano (Grosseto) con quella di S. Biagio in frazione Montorgiali dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 69. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967, n. **626**.

Estinzione della Fondazione « Gian Michele Gancia », con sede in Roma.

N. 626. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Gian Michele Gancia », con sede in Roma, viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 75. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967.

Riparto degli utili della lotteria « Monza » svoltasi a Milano il 28 giugno 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con i successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, e 12 marzo 1966;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1965, con il quale gli utili della lotteria « Monza » svoltasi a Milano il 28 giugno 1964 sono stati devoluti, per il 90,5576 %, dell'ammontare complessivo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

I rimanenti utili della lotteria « Monza » svoltasi a Milano il 28 giugno 1964, sono devoluti per il 9,4424 % ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Opera Pia Casa di Riposo - Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) . . . . . . 0,1132 %
2. Centro Studi « Egidio Meneghetti » - Venezia . . . . 0,1698 %
3. Centro Educazione e Assistenza Sociale - Roma . . . 0,5662 %
4. Parrocchia di S. Giovanni Evangelista - Brescia . . . . . 0,1415 %
5. A.C.L.I. - Provinciali - Ferrara . . . 0,1698 %
6. Parrocchia Arcipretale di S. Lorenzo - Budrio (Bologna) . . . . 0,1698 %
7. Asilo Infantile « G. Puntaroli » - Modigliana (Forlì) . . . . . 0,1415 %
8. Parrocchia di S. Antonio - località Pioppe di Marzabotto (Bologna) . . 0,1415 %
9. Opere Assistenziali della Parrocchia di Porte - Porte (Torino) . . . . . 1,1324 %
10. Comitato Provinciale A.C.L.I. - Ravenna 0,1415 %
11. Istituto « Maria Palladino » - Acerra (Napoli) . . . . 0,1698 %
12. Parrocchia di S. Clemente per le Opere assistenziali - Caserta . . . 0,1698 %
13. Asilo Parrocchiale di Civitella Marittima del comune di Civitella Paganico (Grosseto) . . . . 0,1698 %
14. Unione Missionaria Francescana della Provincia Ligure - Genova . . . . . . 0,5662 %
15. Istituto Suore degli Angeli - Napoli 0,2831 %
16. Centro Studi Malattie Fegato - Roma 0,2831 %
17. Seminario Serafico di Filosofia e Teologia dei Frati Minori Conventuali - Sant'Anastasia (Napoli) . . . . 0,2831 %
18. Asilo Infantile Comunale - Civitella di Romagna (Forlì) . . . . . . 0,0728 %
19. Casa di Riposo « Costante Patrizi » - Ponte in Valtellina (Sondrio) . . . . 0,1698 %
20. Circolo di Cultura « L'Incontro sui Problemi d'Oggi » - Firenze . . . . . 0,5662 %
21. Fondazione Giuliano Calosci e Giorgio Elter - Milano . . . . 0,2831 %
22. Centro di Educazione Motoria - Pisa 0,2264 %
23. Circolo di Cultura - Pistoia . . . 0,1698 %
24. Casa della Provvidenza « Camposampiero » - Pistoia . . . . 0,5662 %
25. Università Popolare della Società di M. S. « A. Baccarini » - S. Marcello Pistoiese (Pistoia) . . . . 0,2264 %
26. Circolo Ricreativo Assistenziale e Culturale - Sesto Fiorentino (Firenze) . . . . 0,2264 %
27. Asilo Scuola Materna - Treviso . . 0,5662 %
28. Asilo Parrocchiale di Zagarise (Catanzaro) . . . . 0,4246 %
29. Asilo Infantile G. B. Bosco Lucarelli - Benevento . . . . 0,2831 %
30. Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Cesate (Milano) . . . . 0,5662 %
31. Istituto Salesiano « S. Giovanni Bosco » - L'Aquila . . . . 0,2831 %

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO — PRETI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1967
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 114

(7820)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967.

Rinnovo della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quadriennio 1967-1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse, modificato con leggi 5 gennaio 1955, n. 15, e 21 ottobre 1957, n. 1027, nonchè il relativo regolamento approvato con proprio decreto 5 aprile 1950, n. 221, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, numero 1360;

Considerato che, a termini dell'art. 17 dell'anzidetto decreto legislativo n. 233, occorre provvedere al rinnovo della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per scaduto quadriennio;

Viste le designazioni all'uopo formulate dai competenti organi;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia;

Decreta:

La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è, per il quadriennio 1° giugno 1967-31 maggio 1971, costituita come appresso:

Presidente:

Barra Caracciolo di Basciano dott. Alfonso, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Giannattasio dott. Carlo, consigliere di Corte di cassazione, componente del Consiglio superiore di sanità;

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Oltre ai suindicati componenti, fanno parte della Commissione:

a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi:

Garaci prof. Calogero, ispettore generale medico;

Campailla prof. Giuseppe; Fadda dott. Bruno; Franchi prof. Filippo; Franchini prof. Aldo; Pirolo dottor Francesco, componenti effettivi; D'Elia dott. Vincenzo; Floridia dott. Biagio; Pellegrini dott. Piero, componenti supplenti, designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici;

b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari:

Salvi dott. Giorgio, ispettore generale veterinario;

Corini dott. Umberto; De Matteis dott. Luigi Maria; Amenta dott. Mario; Pepe dott. Michele; Rognoni dott. Antonio, componenti effettivi; Guerreschi dott. Alberto; Boccia dott. Mario; Marras dott. Francesco, componenti supplenti, designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari;

c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti:

Ferretto dott. Ferdinando, ispettore generale farmacista;

Altadonna Seneci dott. Renzo; Augello dott. Giacomo; Carraroli dott. Guglielmo; Izzo dott. Salvatore; Palisi dott. Luigi, componenti effettivi; Cerioni dottor Romolo; D'Amato dott. Carmelo; Pedemonte dott. Gian Carlo, componenti supplenti, designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;

d) per gli affari concernenti la professione delle ostetriche:

Tecce prof. Nicola, ispettore generale medico;

Losito Paola; Crocini Margherita; Pirlo Paola; Palma Vincenza; Scappaticci Maria, componenti effettive; Dell'Aquila Filomena; Del Rosso Giuseppa; D'Ovidio Palma, componenti supplenti, designate dalla Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche;

e) per gli affari concernenti la professione delle infermiere diplomate:

Sganga dott. Carlo, ispettore generale medico;

De Camillis Itala; De Cristoforo suor Maria Laura; Platter Anna; Postiglione Giuseppina; Zearo Paola, componenti effettive; Zanichelli suor Martina; Fracca Rosina; Sterbini Gaviglio Laura, componenti supplenti, designate dalla Federazione nazionale Collegi infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente sarà sostituito dal componente Giannattasio dottor Carlo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

MARIOTTI — REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1967
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 307

(8269)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1967.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1962, con il quale il prof. Alberto Mario Coppini è stato confermato presidente dell'Istituto nazionale dell'assicurazione contro le malattie;

Considerato che l'incarico di presidente conferito con il precitato decreto è scaduto per compiuto quadriennio;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Paolo Turchetti è nominato presidente dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1967

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1967
Registro n. 10 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 131

(8336)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 1967.

Costituzione del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione di un Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica ritenga di conoscerne il parere;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e su designazioni del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Decreta:

E' costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica con compiti

consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica ritenga di conoscerne il parere.

Sono chiamati a far parte del Consiglio i signori:

Andreatta prof. Beniamino;

Di Fenizio prof. Ferdinando;

Forte prof. Francesco;

Fuà prof. Giorgio;

Lombardini prof. Siro;

Parenti prof. Giuseppe;

Parravicini prof. Giannino;

Saraceno prof. Pasquale;

Sylos Labini prof. Paolo.

Alla segreteria del Consiglio provvede la segreteria della programmazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1967
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 29

(8445)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Sinnai (Cagliari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 dicembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera del comune di Sinnai;

Considerato che l'elenco suddetto è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge allo albo del comune di Sinnai (Cagliari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, comprendente rocce, spiagge arenose, macchie, alberi d'alto fusto, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza, visibile dal mare, dalla strada provinciale e da diversi luoghi del terreno circostante;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Sinnai ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa fra la riva del mare, i confini con Maracalagonis e Villasimius e una linea a monte della strada provinciale, distante da essa metri cinquecento o coincidente col crinale dei monti, ove questo risulta più vicino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Sinnai provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 maggio 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari

Verbale della seduta del 20 *dicembre* 1965

Il giorno 20 del mese di dicembre, in seguito ad invito diramato con nota del 6 c. m. dal vice presidente della Commissione arch. Renato Salinas, è stata indetta per le ore 18 presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera n. 9, la riunione della Commissione per le bellezze naturali della provincia di Cagliari.

E' iscritto all'ordine del giorno il seguente argomento:

Tutela panoramica dei comuni di Giba, Quartu S. Elena e Sinnai.

(*Omissis*).

COMUNE DI SINNAI

« Quadro naturale, costituito da rocce, cespugli ed alberi d'alto fusto, visibile dal mare, dalla strada provinciale e da diversi luoghi del terreno circostante ».

Confini: dal confine col comune di Maracalagonis lungo la spiaggia fino al confine territoriale del comune di Villasimius, dal mare e da una linea a monte della provinciale per una profondità di 500 metri e, dove fosse più vicino, dal crinale dei monti.

La Commissione approva alla unanimità e la seduta vien tolta alle ore 19,20.

(6515)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1967.
Modifiche al Piano regolatore telefonico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961;

Vista la richiesta prodotta dalla Società concessionaria nel giugno 1966, intesa ad ottenere a norma degli articoli 12 e 15 del Piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957, la modificazione degli elenchi e prospetti di cui agli allegati 4 e 7 del Piano predetto;

Considerato che tale richiesta è giustificata dalla necessità di utilizzare più razionalmente ed organicamente la rete telefonica esistente, consentendone lo sviluppo nel quadro di una rapida estensione del servizio teleselettivo, e che dette variazioni sono state consigliate dalle esperienze acquisite nel corso dell'attuazione del Piano regolatore telefonico nazionale;

Visto i pareri favorevoli del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nella 285ª adunanza del 30 novembre 1966 e 287ª adunanza del 7 dicembre 1966;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1957 che approva il Piano regolatore telefonico nazionale;

Decreta:

Art. 1.

I distretti di Formia e Cassino cessano di appartenere al compartimento di Napoli e sono inclusi nel compartimento di Roma.

Art. 2.

I settori di Roccamonfina, Sessa Aurunca e Mondragone, cessano di appartenere al distretto di Formia e sono inclusi nel distretto di Caserta.

Art. 3.

Il settore di S. Pietro Infine cessa di appartenere al distretto di Cassino e viene incluso nel distretto di Caserta.

Art. 4.

In considerazione delle modifiche di cui all'art. 1 ed alle esigenze di carattere tecnico manifestatesi per i distretti di Savona, Padova e Sassari, i seguenti centri di distretto assumono il nuovo indicativo, come appresso indicato:

Savona, nuovo indicativo 19 (precedente indicativo 181);

Rapallo, nuovo indicativo 185 (precedente indicativo 191);

Chiavari, nuovo indicativo 186 (precedente indicativo 192);

La Spezia, nuovo indicativo 187 (precedente indicativo 193);

Padova, nuovo indicativo 49 (precedente indicativo 441);

Este, nuovo indicativo 429 (precedente indicativo 443);

Legnago, nuovo indicativo 442 (precedente indicativo 483);

Vicenza, nuovo indicativo 444 (precedente indicativo 481);

Schio, nuovo indicativo 445 (precedente indicativo 482);

Gorizia, nuovo indicativo 481 (precedente indicativo 491);

Grosseto, nuovo indicativo 564 (precedente indicativo 594);

Piombino, nuovo indicativo 565 (precedente indicativo 591);

Follonica, nuovo indicativo 566 (precedente indicativo 592);

Siena, nuovo indicativo 577 (precedente indicativo 561);

Chianciano, nuovo indicativo 578 (precedente indicativo 562);

Formia, nuovo indicativo 771 (precedente indicativo 821);

Cassino, nuovo indicativo 776 (precedente indicativo 822);

Sassari, nuovo indicativo 79 (precedente indicativo 791).

Art. 5.

I numeri di chiamata delle operatrici dei seguenti Centri di compartimento, variano come a fianco di ciascun Centro indicato:

Genova, nuovo numero di chiamata 180 (precedente 190);

Trieste, nuovo numero di chiamata 480 (precedente 490);

Pisa, nuovo numero di chiamata 580 (precedente 590);

Cagliari, nuovo numero di chiamata 780 (precedente 790).

Art. 6.

In conseguenza agli articoli 1, 4 e 5, il nuovo piano di numerazione dei centri di distretto e dei Centri di compartimento della 2ª, 4ª e 5ª zona risultano dall'allegato 1° al presente decreto.

Art. 7.

L'adozione delle tariffe, derivanti dalle modifiche del Piano regolatore telefonico nazionale di cui al presente decreto, viene stabilita d'intesa tra l'Amministrazione e la concessionaria SIP in relazione delle necessarie variazioni tecniche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

II Zona (TELVE)
IV Zona (TETI)
V Zona (SET)

PIANO DI NUMERAZIONE DEI CENTRI COMPARTIMENTALI E DEI CENTRI DI DISTRETTO

INDICATIVI

E DEI CENTRI DI DISTRETTO

INDICATIVI

VENETO

VENEZIA 41	S. DONÀ 421	CERVIGNANO 431		VERONA 45	TRENTO 461	BOLZANO 471	GORIZIA 481	PADOVA 49	TRIESTE 40
	TREVISO 422	UDINE 432	LEGNAGO 442		CAVALESE 462	BRESSANONE 472			
	MONTEBEL-LUNA 423	TOLMEZZO 433			CLES 463	MERANO 473			
	BASSANO 424	PORDENONE 434	VICENZA 444		ROVERETO 464	BRUNICO 474			
	ROVIGO 425	PIEVE DI CADORE 435	SCHIO 445		TIONE DI TRENTO 465				
	ADRIA 426	CORTINA D'AMPEZZO 436							
	SPILIM-BERGO 427	BELLUNO 437							
	TARVISIO 428	CONEGLIANO 438							
	ESTE 429	FELTRE 439							
	op. VE 420	op. Int. VE 430			op. VR 460	op. BZ 470	op. TS 480		

E DEI CENTRI DI DISTRETTO

INDICATIVI

LIGURIA

								SAVONA 19	GENOVA 10
							ALBENGA 182		
							IMPERIA 183		
							SANREMO 184		
							RAPALLO 185		
							CHIAVARI 186		
							LA SPEZIA 187		
							op. GE 180		

PIANO DI NUMERAZIONE DEI CENTRI COMPARTIMENTALI E DEI CENTRI DI DISTRETTO

INDICATIVI

TOSCANA

				FIRENZE 55		EMPOLI 571			PISA 50
						MONTECATINI 572			
						PISTOIA 573	LUCCA 583		
					GROSSETO 564	PRATO 574	VIAREGGIO 584		
					PIOMBINO 565	AREZZO 575	MASSA CARRARA 585		
					FOLLONICA 566		LIVORNO 586		
						SIENA 577	PONTEDERA 587		
						CHIANCIANO 578	VOLTERRA 588		
						op. FI 570	op. PI 580		

PIANO DI NUMERAZIONE DEI CENTRI COMPARTIMENTALI E DEI CENTRI DI DISTRETTO

INDICATIVI

LAZIO - SARDEGNA

ROMA 6

					VITERBO 761	FORMIA 771	IGLESIAS 781	SASSARI 79	CAGLIARI 70
							LANUSEI 782		
					ORVIETO 763	LATINA 773	ORISTANO 783		
						TIVOLI 774	NUORO 784		
					POGGIO MIRTETO 765	FROSINONE 775	MACOMER 785		
					CIVITAVECCHIA 766	CASSINO 776			
							OLBIA 789		
						op. ROMA 770	op. CA 780		

PIANO DI NUMERAZIONE DEI CENTRI COMPARTIMENTALI E DEI CENTRI DI DISTRETTO

INDICATIVI

CAMPANIA - PUGLIA

NAPOLI 81		BRINDISI 831					FOGGIA 881	SALERNO 89	BARI 80
		LECCE 832					S. SEVERO 882		
	CASERTA 823	GALLIPOLI 833					ANDRIA 883		
	BENEVENTO 824						MANFREDONIA 884		
	AVELLINO 825	MATERA 835					CERIGNOLA 885		
		MAGLIE 836							
	S. ANGELO DEI LOMB. 827								
	EBOLI 828								
	op. NA 820						op. BA 880		

PIANO DI NUMERAZIONE DEI CENTRI COMPARTIMENTALI E DEI CENTRI DI DISTRETTO

INDICATIVI

BASILICATA - CALABRIA - SICILIA (+ Taranto)

PALERMO 91	CEFALÙ 921	SIRACUSA 931	PATTI 941	CATANIA 95	CATANZARO 961	POTENZA 971	CASTROVILLARI 981	TARANTO 99	MESSINA 90
	AGRIGENTO 922	RAGUSA 932	TAORMINA 942		CROTONE 962	MELFI 972	PAOLA 982		
	TRAPANI 923	CALTAGIRONE 933			VIBO VALENTIA 963	LAGONEGRO 973	ROSSANO 983		
	ALCAMO 924	CALTANISSETTA 934			LOCRI 964	VALLO LUCANO 974	COSENZA 984		
	SCIACCA 925	ENNA 935			REGGIO CALABRIA 965	SALA CONSILINA 975	SCALEA 985		
					PALMI C. 966	MURO LUCANO 976			
					SOVERATO 967				
					NICASTRO 968				
	op. PA 920		op. CT 940		op CT 960	op. PZ 970			

(7495)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 410.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8383)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Forlì viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 898.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8382)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1967, registro n. 110, foglio n. 96 bilancio Trasporti, è stato respinto il ricorso straordinario proposto, in data 7 settembre 1965, dall'applicato Tega Marino, dipendente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della M.C.T.C., avverso il provvedimento 13 marzo 1965, n. 3690 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di reiezione del ricorso gerarchico proposto dal medesimo Tega in materia di indennità di trasferta.

(8127)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantacinque società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1967 le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « S. Teodoro », con sede in Brindisi, costituita per rogito Franco in data 27 febbraio 1963, rep. 47161;

2) Società cooperativa agricola « Carbinia », con sede in Carovigno (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 18 giugno 1955, rep. 4345;

3) Società cooperativa agricola « Santa Margherita », con sede in Latiano (Brindisi), costituita per rogito Bernardini in data 19 gennaio 1965, rep. 165216;

4) Società cooperativa edilizia « Florida », con sede in Foggia, costituita per rogito Marano in data 9 maggio 1964, repertorio 37116;

5) Società cooperativa edilizia « tra i Professionisti ed Impiegati - S.C.E.P.I. », con sede in Foggia, costituita per rogito Caggianelli in data 29 giugno 1948, rep. 13380;

6) Società cooperativa agricola « Patria Indipendente », con sede in Foggia, costituita per rogito Tagliaferri in data 7 settembre 1953, rep. 134;

7) Società cooperativa « La Riforma Dauna », con sede in Foggia, costituita per rogito Troiano in data 12 aprile 1951, repertorio 3265;

8) Società cooperativa edilizia « S. Michele », con sede in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 28 ottobre 1963, repertorio 26375;

9) Società cooperativa agricola « Segezia », con sede in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 15 gennaio 1958, rep. 1370;

10) Società cooperativa agricola « Fedele al Lavoro », con sede in Foggia, costituita per rogito Maulucci in data 11 febbraio 1964, rep. 21709;

11) Società cooperativa « Agricola Daunia », con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 9 dicembre 1957, repertorio 18901;

12) Società cooperativa edilizia « SILP n. 3 », con sede in Foggia, costituita per rogito Maulucci in data 14 marzo 1964;

13) Società cooperativa edilizia « SILP n. 7 », con sede in Foggia, costituita per rogito Maulucci in data 14 marzo 1964;

14) Società cooperativa edilizia « SILP n. 4 », con sede in Foggia, costituita per rogito Maulucci in data 14 marzo 1964;

15) Società cooperativa edilizia « SILP n. 6 », con sede in Foggia, costituita per rogito Maulucci in data 14 marzo 1964;

16) Società cooperativa agricola per la piccola proprietà contadina « S. Giovanni Bosco », con sede in Arpinova (Foggia), costituita per rogito Nobili in data 18 marzo 1959, rep. 63396;

17) Società cooperativa edilizia « Esculea », con sede in Ascoli Satriano (Foggia), costituita per rogito De Benedictis in data 1° novembre 1948, rep. 2306;

18) Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Ascoli Satriano (Foggia), costituita per rogito De Benedictis in data 17 ottobre 1948, rep. 2292;

19) Società cooperativa edilizia « La Volontà », con sede in Ascoli Satriano (Foggia), costituita per rogito De Benedictis in data 12 settembre 1948, rep. 2250;

20) Società cooperativa edilizia « S. Salvatore », con sede in Castelluccio dei Sauri (Foggia), costituita per rogito Vassalli in data 9 aprile 1964, rep. 6799;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Cicogna », con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Carbone in data 27 aprile 1960, rep. 783;

22) Società cooperativa artigiana di produzione e lavoro « Alcide De Gasperi », con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Panico in data 23 aprile 1958, rep. 206;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Alba », con sede in Ischitella (Foggia), costituita per rogito de Maio in data 18 gennaio 1961, rep. 2414;

24) Società cooperativa « Agricola Fede e Lavoro », con sede in Lesina (Foggia), costituita per rogito De Julio in data 12 marzo 1950, rep. 23639;

25) Società cooperativa di produzione e lavoro « SS. Annunziata e S. Priamo Martire », con sede in Lesina (Foggia), costituita per rogito De Julio in data 20 febbraio 1956, rep. 32502;

26) Società cooperativa agricola « Tavoliere di Puglia », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Finizia in data 13 marzo 1960, rep. 10705;

27) Società cooperativa agricola « S. Salvatore », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Gatta in data 13 marzo 1947, rep. 2649;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Madre », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Gatta in data 12 gennaio 1956, rep. 17315;

29) Società cooperativa di produzione e lavoro « Pax », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 2 dicembre 1956, rep. 9070;

30) Società cooperativa di produzione e lavoro « Martire Michele », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Landriscina in data 27 settembre 1952, rep. 10753;

31) Società cooperativa di produzione e lavoro « Concordia », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 15 febbraio 1959, rep. 22466;

32) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Stella del Gargano », con sede in Monte S. Angelo (Foggia), costituita per rogito Giuliano in data 30 gennaio 1963, rep. 4960;

33) Società cooperativa di produzione e lavoro « S. Antonio », con sede in Orsara di Puglia (Foggia), costituita per rogito Toriello in data 16 settembre 1959, rep. 1695;

34) Società cooperativa Lavori Edili Stradali ed Affini « SCLESA », con sede in S. Ferdinando di Puglia (Foggia), costituita per rogito Marano in data 25 giugno 1963, rep. 30731;

35) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Garganica SCARLEG », con sede in S. Giovanni Rotondo (Foggia), costituita per rogito Giuliani in data 25 febbraio 1959, rep. 8794;

36) Società cooperativa agricola « Agricola fra Contadini », con sede in S. Giovanni Rotondo (Foggia), costituita per rogito Giuliani in data 29 maggio 1955, rep. 5557;

37) Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in S. Giovanni Rotondo (Foggia), costituita per rogito Giuliani in data 22 aprile 1949, rep. 4923;

38) Società coperativa di produzione e lavoro « A.C.L.I. - Appalti e Lavoro », con sede in S. Marco Lamis (Foggia), costituita per rogito Tardio in data 12 gennaio 1959, rep. 16427;

39) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Garganica », con sede in S. Nicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito Di Bitonto in data 20 febbraio 1964, rep. 730;

40) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Sociale », con sede in S. Nicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito De Lucrettis in data 27 dicembre 1948, rep. 1628/1217;

41) Società cooperativa agricola « Agricola Zootecnica - Il Coltivatore », con sede in S. Nicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito Petitti in data 9 marzo 1960, rep. 732/174;

42) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Lavoratrice », con sede in S. Paolo Civitate (Foggia), costituita per rogito Imperati in data 10 dicembre 1946, rep. 789;

43) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Civitate », con sede in S. Paolo Civitate (Foggia), costituita per rogito De Filippis in data 14 giugno 1957, rep. 1715;

44) Società cooperativa « Edificatrice Braccianti di Serracapriola », con sede in Serracapriola (Foggia), costituita per rogito Carusillo in data 10 novembre 1961, rep. 3483;

45) Società cooperativa agricola « Cantina Sociale Vinicola ed Olearia », con sede in Stornara (Foggia), costituita per rogito Carbone in data 17 gennaio 1960, rep. 381;

46) Società cooperativa agricola « Agricola A.C.L.I. » già di « Produzione e lavoro », con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita per rogito Piccinino in data 21 marzo 1950, rep. 8170;

47) Società cooperativa di produzione e lavoro « Macellai Viestani - S. Maria di Merino », con sede in Vieste (Foggia), costituita per rogito Massarelli in data 14 ottobre 1959, rep. 300;

48) Società cooperativa agricola « Monte Circeo », con sede in S. Felice Circeo (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 26 gennaio 1962, rep. 34365;

49) Società cooperativa agricola « Robur », con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Millozza in data 3 gennaio 1963, rep. 11339;

50) Società cooperativa edilizia « Carispe », con sede in Pescara, costituita per rogito Amicarelli in data 18 settembre 1964, rep. 83419;

51) Società cooperativa edilizia « Isola Bella », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Battista in data 11 ottobre 1963, rep. 33573;

52) Società cooperativa « Helios », con sede in Viterbo, costituita per rogito Rossetti in data 2 marzo 1964, n. 34454;

53) Società cooperativa edilizia « Quadrifoglio », con sede in Viterbo, costituita per rogito Francesini in data 7 settembre 1964, rep. 77033;

54) Società cooperativa edilizia « Il Nido », con sede in Bolsena (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 25 novembre 1964, rep. 15444;

55) Società cooperativa edilizia « La Casa », con sede in Canino (Viterbo), costituita per rogito Mariani in data 4 ottobre 1962.

(8190)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 3 agosto 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,76	623,65	623,64	623,65	623,65	—	623,69	623,65	623,70	623,66
$ Can.	579,23	579,20	579,50	579,20	579,25	—	579,30	579,20	579,20	579,40
Fr. Sv.	144 —	143,96	143,95	143,95	143,90	—	143,97	143,95	143,98	144 —
Kr. D.	89,85	89,83	89,85	89,83	90 —	—	89,81	89,83	89,84	89,83
Kr. N.	87,23	87,23	87,25	87,225	87,30	—	87,22	87,225	87,24	87,24
Kr. Sv.	121,13	121,14	121,10	121,10	121,05	—	121,08	121,10	121,14	121,10
Fol.	173,22	173,25	173,27	173,26	173,20	—	173,25	173,26	173,25	173,25
Fr. B.	12,57	12,57	12,5675	12,5670	12,575	—	12,5690	12,5670	12,56	12,565
Franco francese	127,20	127,21	127,21	127,215	127,20	—	127,235	127,215	127,21	127,22
Lst.	1737,59	1737,10	1737,30	1737,05	1737,125	—	1737,10	1737,05	1737,65	1737,65
Dm. occ.	155,86	155,75	155,77	155,775	155,70	—	155,785	155,775	155,80	155,77
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,18	24,1690	24,18	—	24,1740	24,1690	24,17	24,17
Escudo Port.	21,68	21,68	21,67	21,69	21,75	—	21,68	21,69	21,69	21,69
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,41	10,4080	10,42	—	10,4090	10,4080	10,40	10,40

Media dei titoli del 3 agosto 1967

Rendita 5 % 1935	103,35
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1967

1 Dollaro USA	623,67
1 Dollaro canadese	579,25
1 Franco svizzero	143,96
1 Corona danese	89,82
1 Corona norvegese	87,222
1 Corona svedese	121,09
1 Fiorino olandese	173,255
1 Franco belga	12,568
1 Franco francese	127,225
1 Lira sterlina	1737,075
1 Marco germanico	155,78
1 Scellino austriaco	24,171
1 Escudo Port.	21,685
1 Peseta Sp.	10,408

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e a borse di addestramento del Consiglio nazionale delle ricerche

Si informa che nel Bollettino ufficiale del CNR, anno II, parte III n. 16 del 28 luglio 1967, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a sei borse di studio presso Università o istituzioni estere, per ricerche nelle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso indetto con bando del 28 aprile 1967, per il conferimento di una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, presso il Gruppo di ricerca sulla chimica delle superfici del C.N.R., Roma.

Bando di concorso a otto borse di addestramento alla ricerca per laureati nel campo della sociologia, da usufruirsi presso l'Istituto superiore di sociologia, dell'Università degli studi di Milano.

Bando di concorso a cinque borse di addestramento alla ricerca per laureati, da usufruirsi presso l'Istituto di calcolo delle probabilità dell'Università di Roma, sotto la direzione del prof. Giuseppe Pompilj per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti scientifici nazionali, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per laureati, presso il Centro studi e documentazioni sull'Italia romana, presso l'Università di Milano.

Bando di concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, da usufruirsi nell'ambito del programma particolare di ricerca sull'« approvvigionamento idrico, con speciale *riguardo ai procedimenti di desalinizzazione* », presso l'Istituto superiore di sanità.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indetti dal C.N.R., con bando del 26 maggio 1967, per il conferimento di novantadue borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando di concorso a ventitrè borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso a tre borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso a tre borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche, da usufruirsi presso il Centro di biologia molecolare del C.N.R., Roma.

Bando di concorso a quattordici borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Fondazione « Umberto Quintavalle » - Programma di attività per l'anno 1967: Bando di concorso a sei posti di addestramento nel campo dell'elettronica e della fisica delle microonde, a favore di neo-laureati.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a tre borse di addestramento alla ricerca per laureati, da usufruirsi presso l'Istituto di diritto amministrativo e scienze dell'amministrazione dell'Università di Napoli.

Bando di concorso a novantatrè borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito dei raggruppamenti di ricerca del Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(8338)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Errata-corrige

Il decreto ministeriale 12 giugno 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1967, n. 187:

« Riapertura dei termini per partecipare al concorso per esami a sei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, limitatamente ai mutilati ed invalidi del lavoro ed agli orfani di caduti sul lavoro », deve intendersi integrato dei seguenti estremi di registrazione:

« Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967, registro n. 7 M.T. e A.C. Isp. gen. av. civ., foglio n. 123 ».

(8358)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1148 del 15 marzo 1965, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1964;

Visto il successivo proprio decreto n. 5529 del 5 novembre 1966, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Matrunola Carmine	punti 63,985
2. Saltarelli Giuseppe	» 62,470
3. Tatarelli Antonio	» 60,923
4. Ruscetta Mario	» 55,918
5. D'Onofrio Agostino	» 49,005
6. D'Atino Domenico	» 48,006
7. Polli Luigi	» 46,540

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Latina, addì 13 luglio 1967

Il medico provinciale: MELE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1148 del 15 marzo 1965, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 5529 del 5 novembre 1966, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 4317 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori in relazione a detta graduatoria di merito ed all'ordine di preferenza indicato da ciascun candidato;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati nel concorso di cui alla premessa narrativa sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:
1) Matrunola Carmine: per la prima condotta medica del comune di Formia;
2) Ruscetta Mario: per la condotta medica unica del comune di Roccasecca dei Volsci.
Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, a quello dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Latina, addì 13 luglio 1967

(8203) *Il medico provinciale*: MELE

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1135 del 1° marzo 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1966;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e della Prefettura di Savona, nonchè le proposte formulate dall'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:
Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Trillo dott. Angelo, medico provinciale di Imperia;
Rosano dott. Matteo, direttore di sezione della Prefettura di Savona;
Scalfi prof. dott. Aldo, primario chirurgo dell'Ospedale civico San Paolo di Savona;
Rolando Ricci prof. dott. Pompeo, primario medico dello Ospedale « S. Maria Misericordia » di Albenga;
Aschero dott. Cesare, medico condotto di Pietra Ligure.

Segretario:
Colombini dott. Michele, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Savona.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di questo ufficio e dei Comuni interessati.

Savona, addì 18 luglio 1967

(8244) *Il medico provinciale*: LOMBARDI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1015 in data 10 aprile 1965, modificato con successivo decreto n. 3983 del 19 dicembre 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1964;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria delle candidate;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate idonee partecipanti al concorso predetto così formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Covelli Anna	punti 75,68
2. Bersanelli Maria Franca	» 68,46
3. Vescovi Ermina	» 64,98
4. Coperchini Anna	» 64,21
5. Zoboli Giovanna	» 63,56
6. Berini Ada	» 62,70
7. Bettati Bruna	» 51,84

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, nell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 14 luglio 1967

Il medico provinciale: SIGGIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1015 in data 10 aprile 1965, modificato con successivo decreto n. 3983 del 19 dicembre 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee partecipanti al concorso predetto;
Esaminate le domande prodotte dalle concorrenti con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso per le condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate, le seguenti candidate:
1) Covelli Anna: condotta ostetrica di Roccabianca;
2) Bersanelli Maria: condotta ostetrica di Traversetolo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, nell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 14 luglio 1967

Il medico provinciale: SIGGIA

(8310)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2330 in data 1° febbraio 1966, con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto di Montelupone e Monte S. Martino, vacanti nella provincia di Macerata al 31 gennaio 1966;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive disposizioni;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1965:

1. Monti Tarcisio	punti	76,510
2. Leonardi Leo	»	75,175
3. Gentili Domenico	»	73,075
4. Zampetti Giorgio	»	72,804
5. Tambella Gildo	»	71,092
6. Gualdesi Gaetano	»	68,356
7. Gattari Corrado	»	66,848
8. Pucci Giorgio Maria	»	66,816
9. Emiliozzi Mauro	»	63,308
10. Brizioli G. Mario	»	57,664
11. Bertuzzi David	»	56,600
12. Misericordia Francesco	»	56,500
13. Buccella Raffaele	»	56,000
14. Cuicchi Cesare	»	55,120
15. Fagiolo Gino	»	55,000
16. Scarpetta Dario	»	54,480
17. Bianchi Serafino	»	53,860
18. Bocchini Enrico	»	52,000
19. Cupelli Silvano	»	52,000
20. Braganti Riccardo	»	51,060
21. Acciarri Costantino	»	50,110
22. Bruni Eliano	»	50,000
23. Ambrosini Giulio	»	49,000
24. Tarquini Luciano	»	49,000
25. Baroni Michele	»	47,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per, otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 13 giugno 1967

Il veterinario provinciale: BENIMEO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 892 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso relativo a posti di veterinario condotto di Montelupone e Monte S. Martino, vacanti nella provincia di Macerata al 31 gennaio 1966;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive disposizioni;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

Tarcisio Monti: Montelupone;
Leo Leonardi: Monte S. Martino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Macerata, addì 13 giugno 1967

(7742) *Il veterinario provinciale*: BENIMEO

REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1967, n. **15.**

Istituzione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 18 *luglio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione

E' istituito l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, con le attribuzioni e le funzioni stabilite dalle norme della presente legge.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Gorizia, con facoltà di istituire uffici decentrati.

Art. 2

Finalità e attribuzioni

L'Ente, secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale, si propone lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura nella regione, mediante interventi diretti a realizzare l'aumento del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni interessate, nonchè a superare gli squilibri zonali e sociali.

L'Ente svolge le funzioni ed i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, e dalle altre leggi dello Stato recanti norme sugli enti di sviluppo, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

In particolare:

a) promuove ed agevola la formazione e lo sviluppo di imprese agricole a carattere familiare, efficienti e razionalmente organizzate, nonchè il loro insediamento nelle campagne, anche a norma delle disposizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590;

b) attua e gestisce direttamente iniziative volte ad assicurare lo sviluppo degli allevamenti e delle produzioni agricole;

c) agevola il ricorso dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole al finanziamento ed al credito di miglioramento e di conduzione;

d) favorisce le iniziative volte alla formazione professionale ed all'aggiornamento di imprenditori e lavoratori agricoli;

e) promuove la cooperazione e favorisce il sorgere di iniziative associate di cooperative fra coltivatori, di consorzi di cooperative e consorzi di produttori agricoli per l'acquisto e la gestione di macchine agricole, di altri beni, di attrezzature e di servizi, nonchè per la raccolta, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione ed il collocamento dei prodotti agricoli all'interno e all'estero;

f) promuove la formazione di convenienti unità fondiarie, previste al Capo II del Titolo II, mediante l'acquisto o la espropriazione.

Le gestioni di cui alla lettera *b*) verranno trasferite a cooperative agricole aperte a tutti i produttori interessati della zona.

Art. 3

Zone di intervento

L'Ente svolge gli interventi di cui alla presente legge in zone agricole suscettibili di valorizzazione, delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al Titolo II della presente legge.

E' data facoltà all'Ente di predisporre piani di valorizzazione, la cui approvazione è demandata alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'econo-

mia montana, anche per specifici comprensori nelle zone delimitate ai sensi del comma precedente, nonchè di far luogo ai programmi esecutivi nell'ambito delle attribuzioni conferite.

L'Ente può effettuare, previa autorizzazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, anche al di fuori dei territori di cui al primo comma interventi ordinari e straordinari in specifici settori produttivi, in relazione ad esigenze di particolare importanza economico-sociale.

TITOLO II
ATTIVITA DI VALORIZZAZIONE

Capo I
PIANI ZONALI DI VALORIZZAZIONE

Art. 4
Istituzione dei piani zonali di valorizzazione

Per ogni zona di cui all'articolo 3, l'Ente provvede alla progettazione di un piano di valorizzazione agraria ai fini dello sviluppo economico-sociale del territorio, sentiti gli Ispettorati agrari e forestali competenti per territorio. Esso deve contenere la indicazione di massima degli interventi e delle opere ritenuti necessari e deve essere depositato nella Segreteria dei Comuni interessati per la durata di giorni 30 consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante avvisi sugli albi dei Comuni suddetti.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del deposito, gli Enti pubblici, le Associazioni sindacali e gli altri soggetti interessati possono presentare all'Ente le proprie osservazioni.

L'Ente lo trasmette quindi all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, allegandovi una relazione contenente le risultanze degli studi e delle indagini eseguite sulle condizioni della zona e sulle cause della depressione, sulle possibilità e sugli indirizzi della valorizzazione, sui più convenienti mezzi di iniziative, da attuare a tal fine, e sui loro prevedibili risultati, nonchè sul prevedibile ammontare della spesa.

Previo parere del Comitato di cui alla legge regionale 25 novembre 1965, n. 28, l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana approva il piano, ai fini delle attività che l'Ente può svolgere ai sensi della presente legge.

Approvato il piano, lo stesso Assessorato autorizza l'Ente a presentare i programmi di attuazione, con la gradualità consentita dai finanziamenti disponibili.

I programmi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e vengono realizzati sulla base delle modalità e delle prescrizioni stabilite dall'Assessorato, in sede di approvazione o anche successivamente.

La pubblicazione, di cui al secondo comma, non esonera dalle pubblicazioni e dalle altre formalità prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle singole opere.

Capo II
RIORDINAMENTO FONDIARIO

Art. 5
Ricomposizione fondiaria

Qualora ai fini dello sviluppo produttivo dei territori ricadenti nelle zone di intervento sia necessario, secondo le previsioni dei piani di zona di cui all'articolo precedente, procedere alla formazione di convenienti unità fondiarie mediante ricomposizione di proprietà frammentate o mediante arrotondamento delle esistenti proprietà, l'Ente vi può provvedere sotto le direttive dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana con le norme di cui agli articoli seguenti, a meno che non siano già in esecuzione, da parte dei Consorzi di bonifica, piani di ricomposizione.

L'Ente può acquistare terreni per interventi ai fini del riordinamento della proprietà fondiaria, che potranno effettuarsi anche indipendentemente dalla previsione dei piani di cui al primo comma.

Tali operazioni fruiranno delle agevolazioni in vigore per la formazione della proprietà coltivatrice.

Art. 6
Piano preliminare di riordinamento

L'Ente predispone il piano preliminare di riordinamento, nel quale sono esposti i criteri per la formazione di convenienti unità fondiarie.

Nel piano suddetto sono, inoltre, indicate:

a) la superficie e l'elenco delle ditte catastali interessate alla ricomposizione;

b) la previsione di acquisizione di terreni per agevolare il riordinamento e per favorire l'insediamento di servizi ed attività utili per la valorizzazione;

c) la previsione delle opere pubbliche da eseguire a servizio delle zone interessate;

d) la descrizione sommaria delle opere di interesse comune necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi e la previsione delle opere particolari a singoli fondi, ammissibili ai benefici ed alle agevolazioni vigenti;

e) le prospettive di movimento e di qualificazione delle popolazioni interessate.

Art. 7
Approvazione del piano preliminare di riordinamento

Il piano preliminare è depositato nella segreteria dei Comuni interessati per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con apposita comunicazione da esporsi agli albi pretori dei Comuni interessati e mediante manifesti murali.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, gli interessati possono presentare reclami alla segreteria del Comune, che ne rilascia ricevuta e li rimette all'Ente.

L'Ente trasmette il piano con i reclami, le proprie controdeduzioni ed una relazione generale all'Assessorato.

L'Assessorato, sentito il Comitato regionale consultivo dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, autorizza l'Ente alla redazione del piano definitivo di riordinamento, decidendo in pari tempo sui reclami, ovvero indica le modifiche da apportare al piano preliminare, che restituisce all'Ente per la rielaborazione e per la nuova pubblicazione, ove necessaria.

L'Ente, ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, provvede al riordinamento secondo le norme e con gli effetti di cui al Capo IV del Titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, assumendo le funzioni dei Consorzi di bonifica.

Art. 8
Esecuzione diretta di opere

L'Ente può eseguire direttamente le opere pubbliche e private di interesse comune previste dai piani di ricomposizione fondiaria.

Art. 9
Assistenza per la ricomposizione

Ai fini della ricomposizione fondiaria, l'Ente può prestare assistenza tecnica e amministrativa ai proprietari interessati per la stipulazione degli atti di trasferimento o di acquisto dei beni, per le successive iscrizioni, prenotazioni, annotazioni e trascrizioni sui registri immobiliari, nonchè per la riorganizzazione aziendale dei fondi risultanti dalla ricomposizione medesima.

CAPO III
ASSISTENZA TECNICA, ECONOMICA E SOCIALE

Art. 10
Trasformazione fondiaria

Su richiesta degli interessati, l'Ente può eseguire operazioni di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi. L'Ente può anticipare le spese occorrenti per la progettazione e l'esecuzione delle opere riguardanti fondi di coltivatori diretti e di quelle comuni a più fondi, previa concessione del cotributo statale o regionale, sempre su richiseta degli interessati; il suo credito è garantito nei modi e nelle forme previste nell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454; l'Ente può provvedere, nel quadro delle previsioni dei piani zonali, alla progettazione e all'assistenza nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, con particolare riguardo a quelle di interesse comune a più fondi.

L'Ente può rappresentare gli interessati, a loro richiesta, nei procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi e concorsi statali e regionali relativi alle opere suddette e raggruppare le domande, per assoggettarle a comune istruttoria da parte degli organi competenti.

A favore delle aziende, che vengono assistite dall'Ente nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, possono essere concesse anticipazioni fino ad un terzo del contributo e liquidazioni sulla base di stati di avanzamento e di collaudi parziali.

Art. 11

Formazione professionale

L'Ente favorisce e svolge direttamente a favore di tecnici agricoli, di agricoltori e lavoratori agricoli iniziative dirette alla formazione professionale ed all'aggiornamento, tenuto conto delle particolari esigenze ambientali degli interessati.

A favore degli imprenditori agricoli l'Ente può svolgere, inoltre, attività di orientamento mercantile, con particolare riguardo ai moderni indirizzi di gestione aziendale.

L'Ente può collaborare all'attività degli Istituti professionali per l'agricoltura al fine di diffondere l'istruzione professionale della gioventù rurale della zona, che abbia adempiuto all'obbligo scolastico.

L'Ente può, altresì, collaborare:

alla sperimentazione agraria;

a dimostrazioni pratiche applicative. preferibilmente in aziende tipiche,

a rassegne, mostre e ad altre manifestazioni divulgative ed orientative di carattere tecnico.

Art. 12

Credito agrario

L'Ente può promuovere iniziative dirette a facilitare l'applicazione nelle zone di intervento delle norme contenute nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo all'esigenza di rendere accessibile il credito ed agevolare la concessione di credito di esercizio alle piccole aziende ed alle cooperative agricole e loro consorzi legalmente costituiti.

Ove ritenuto necessario per particolari esigenze di sviluppo di determinate località delle zone di intervento, l'Ente può prestare fidejussioni a favore di coltivatori diretti, singoli ed associati, e di cooperative agricole e loro consorzi legalmente costituiti per operazioni di credito agrario di esercizio.

L'Ente può concedere garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole e loro consorzi legalmente costituiti anche per operazioni di credito agrario di miglioramento riguardanti la realizzazione di stalle sociali, di centri di fecondazione artificiale e di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e, in particolare, di quelli zootecnici.

Alle cooperative agricole ed ai loro consorzi legalmente costituiti, che abbiano ottenuto dallo Stato o dalla Regione contributi in conto capitale, l'Ente può concedere anticipazioni sino al 25 per cento della spesa ammessa a contributo. Le condizioni ed i criteri generali per la concessione delle anticipazioni saranno determinati con apposite convenzioni, da stipularsi dall'Amministrazione regionale con gli Istituti di Credito.

Art. 13

Valorizzazione della cooperazione

L'Ente promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione per la gestione di servizi comuni e per la raccolta, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per la produzione, assistendo di preferenza le iniziative cooperative assunte dai produttori agricoli.

A tal fine l'Ente può:

a) assistere e promuovere iniziative per la preparazione ed aggiornamento professionale dei cooperatori, la formazione dei dirigenti e la preparazione di tecnici di imprese cooperative, secondo le direttive dell'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;

b) promuovere ed agevolare la costituzione di cooperative e loro consorzi per la gestione di servizi comuni per gli allevamenti, nonchè per l'acquisto, la costruzione e la gestione di impianti e magazzini collettivi, con particolare riguardo a quelli di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e all'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

c) concedere contributi straordinari a cooperative e loro consorzi legalmente costituiti nei primi due anni di loro attività a parziale rimborso delle spese dagli stessi sostenute per la gestione dell'impresa. Gli stessi contributi possono essere concessi alle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, quando intraprendano attività in settori diversi da quelli originari;

d) assistere le cooperative ed i loro consorzi legalmente costituiti nel ricorso al credito, concedendo all'occorrenza agli istituti di credito in favore di dette cooperative e loro consorzi garanzie fidejussorie.

Nel settore della valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riguardo al settore zootecnico, lo Ente può prendere l'iniziativa diretta alla realizzazione degli impianti. Tali impianti saranno tuttavia trasferiti in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori venute successivamente a costituirsi e riconosciute idonee alla gestione dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Le attività di cui sopra, specialmente nelle zone a prevalente conduzione associata, saranno indirizzate di preferenza alle cooperative di cui siano parte notevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti.

Quando, ai sensi dell'articolo 2535 del Codice civile, la nomina di uno o più amministratori o sindaci viene attribuita, dall'atto costitutivo della Società, all'Ente, questo può provvedervi qualora abbia ottenuto dall'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana l'autorizzazione a partecipare alla Società.

L'Ente si avvale delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, operanti nella Regione e legalmente riconosciute, nello svolgimento delle attività previste dai precedenti commi, che rientrino nelle finalità istituzionali delle associazioni medesime.

Art. 14

Altre attività di assistenza tecnica

Sotto le direttive dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, l'Ente può svolgere altre attività, quali la divulgazione delle tecniche e dell'impiego di mezzi più progrediti, nonchè consulenza ed assistenza per l'organizzazione aziendale.

L'Ente, inoltre, può promuovere, concorrere allo svolgimento e, in mancanza di adeguate iniziative da parte degli interessati singoli od associati, svolgere direttamente attività per la difesa fitosanitaria e per la istituzione di centri di fecondazione artificiale, di centri di meccanizzazione agraria e di vivai.

L'Ente può concorrere a sviluppare l'assistenza sanitaria del bestiame e promuovere la lotta antiparassitaria e la difesa attiva contro le avversità atmosferiche, sotto le direttive dei competenti organi statali e regionali.

Art. 15

Opere ed attività di carattere sociale

L'Ente può eseguire le opere necessarie allo svolgimento di compiti rivolti al fine di elevare le condizioni di vita delle popolazioni interessate.

L'Ente, è, altresì, autorizzato ad eseguire opere, in concessione o nelle altre forme consentite dalla vigente legislazione, ed a svolgere attività affidate dall'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana e da altri Assessorati, per assicurare efficienti servizi civili, igienici, sanitari e, in genere, di carattere sociale connessi con le esigenze della valorizzazione, secondo progetti approvati dalle competenti autorità.

Capo IV

ALTRI INTERVENTI

Art. 16.

Altri interventi

Oltre alle attività previste negli articoli precedenti, l'Ente, sotto le direttive stabilite dall'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, di concerto con gli altri Assessorati competenti, può promuovere e favorire ogni altra iniziativa ed attività per realizzare le finalità economico-sociali di cui al precedente articolo 2.

Sono da favorire particolarmente:

a) l'organizzazione di mercato per il collocamento della produzione, in Italia ed all'estero;

b) lo svolgimento di servizi di informazione commerciale e di propaganda dei prodotti locali;

c) l'utilizzazione delle risorse naturali ai fini turistici.

Capo V

RAPPORTI CON I CONSORZI DI BONIFICA

Art. 17.

Assunzione di compiti di bonifica in zone non consorziate

Nelle zone di cui all'articolo 3, già classificate comprensori di bonifica, nelle quali sono costituiti Consorzi di bonifica, i compiti e le funzioni in materia di bonifica possono essere affi-

dati all'Ente, quando a giudizio dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, non si ritenga possibile, per l'urgenza degli interventi, procedere alla tempestiva costituzione di Consorzi di bonifica.

Art. 18.

Interventi in zone consorziate

L'Ente, qualora nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 3 vi siano comprensori in cui operano Consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, può essere autorizzato ad intervenire per i compiti di cui alla presente legge nei comprensori medesimi.

L'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana promuove il coordinamento e l'armonizzazione della attività e dei programmi dell'Ente e dei Consorzi ai fini di un più razionale sfruttamento dei comprensori.

TITOLO III

PATRIMONIO E ORDINAMENTO DELL'ENTE

Art. 19.

Patrimonio dell'Ente

L'Ente ha un patrimonio ed un bilnacio proprio.

Alle spese per il funzionamento e l'attività dell'Ente si provvede:

a) con il patrimonio di fondazione;

b) con le rendite patrimoniali;

c) con gli eventuali proventi di servizi ed attività;

d) con i contributi disposti dalla Regione o dallo Stato;

e) con le oblazioni volontarie o le liberalità disposte da Enti pubblici o da privati;

f) con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini di legge.

Art. 20

Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente.

a) Il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Collegio sindacale.

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

E' composto, oltre che dal Presidente dell'Ente, da:

a) sette rappresentanti dei coltivatori diretti, due degli agricoltori, compresi i concedenti a mezzadria e a colonia parziaria, e tre dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziali, scelti su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche da scegliersi su terne designate dalle stesse;

c) i preposti alla direzione rispettivamente dei servizi agrari, dei servizi forestali e dei servizi dell'economia montana dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;

d) due rappresentanti dei Consorzi di bonifica e due dei Consorzi di bonifica montana, operanti nella Reginoe, i cui comprensori ricadano, in tutto o in parte, nei territori ove opera l'Ente;

e) tre tecnici agricoli ed esperti iscritti ai rispettivi albi professionali della Regione;

f) un funzionario designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Qualora durante il quadriennio, si rendessero vacanti dei posti in seno al Consiglio, il Presidente della Giunta regionale provvederà alle nuove nomine nei termini e nei modi di cui al presente articolo.

Con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, viene nominato, tra i Consiglieri di Amministrazione, un Vicepresidente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a oltre tre dunanze consecutive possono essere sostituiti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.

Art. 22

Competenze del Consiglio di amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione e devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana le delibere riguardanti:

a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) i regolamenti;

c) il personale;

d) eventuali istituzioni di commissioni consultive;

e) le domande di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche;

f) gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;

g) la prenotazione, l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

h) lo stare in giudizio, il resistervi e la stipulazione di transazioni;

i) le convenzioni con gli istituti di Credito, comprese quelle per stipulazione di mutui, operazioni di sconti e di cessioni di annualità;

l) la costituzione di società e di associazioni e la partecipazione ad esse;

m) le domande di concessioni di acqua;

n) le accettazioni di eredità, di donazioni e legati disposti a favore dell'Ente;

o) i programmi per l'attuazione dei compiti indicati agli articoli 12, 13 e 14;

p) i piani ed i programmi di valorizzazione delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 3;

q) i piani ed i programmi di valorizzazione per specifici comprensori delle zone delimitate, anche se non collegati ai piani precedenti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3;

r) i programmi per gli interventi, in specifici settori produttivi, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3;

s) i programmi per l'attuazione dell'articolo 15, nonché i programmi necessari per la realizzazione dei compiti specificatamente demandati all'Ente;

t) le convenzioni con gli Enti pubblici operanti in agricoltura per l'affidamento di determinate attività, con l'indicazione di criteri e modalità, nonché le convenzioni con altri Enti per l'assunzione di attività interessanti lo svilpppo.

Il Consiglio delibera inoltre;

sugli atti e contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai 20 milioni, restando sottoposti all'approvazione della Giunte quelli di importo superiore ai 50 milioni;

sugli altri affari interessanti l'attività dell'Ente ad esso sottoposti dal Presidente.

Art. 23

Il Presidente

Il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Ente e sovraintende alla gestione dell'Ente stesso.

Il Presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 24

Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo esercita i compiti demandatigli dal Consiglio di amministrazione, secondo i criteri, i limiti e le modalità fissati dallo stesso Consiglio e dal regolamento dell'Ente.

Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente dell'Ente e da cinque Consiglieri eletti dal Consiglio di amministrazione.

Il presidente riferisce al Consiglio di amministrazione sulle deliberazioni adottate dal Comitato.

Art. 25
Il Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e designati come segue: due sindaci effettivi, di cui uno iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con funzioni di Presidente, ed uno supplente, dall'Assessore alle finanze; un sindaco effettivo ed uno supplente, dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Il Collegio sindacale dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere confermati.

Il Collegio sindacale assiste alle sedute degli organi collegiali dell'Ente.

Il Collegio sindacale trasmette, almento ogni sei mesi all'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente controllato.

Art. 26.
Indennità

Al presidente, al vicepresidente ed ai sindaci dell'Ente è dovuta una indennità di carica.

Ai Consiglieri di amministrazione è dovuto un gettone di presenza.

Art. 27
Il Direttore

Alla direzione dell'Ente è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione previo concorso, eccenzionalmente per chiamata.

Il Direttore interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo e ne controfirma i verbali. Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente adeguandoli alle esigenze interne di *funzionalità, nel rispetto dei regolamenti interni;* regola la migliore utilizzazione del personale. Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa. Risponde dell'andamento del servizio al Presidente. Esercita, inoltre, le funzioni da esso delegate dal presidente.

Art. 28
Incompatibilità

Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri non possono svolgere attività per conto di società, di aziende e di imprese, comunque costituite, che, anche operanti al di fuori della circoscrizione territoriale dell'Ente, effettuino forniture di beni e prestazioni di servizi all'Ente stesso.

Art. 29.
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il mese di ottobre, per l'esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere approntato il conto consuntivo per l'esercizio trascorso, Detto conto e la relazione che lo accompagna devono essere depositati presso il Consiglio regionale entro il 30 settembre.

Art. 30.
Approvazione delle delibere

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trasmesse, per l'approvazione, all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione, o dopo trascorsi 30 giorni dal ricevimento senza che sia adottato alcun provvedimento.

Le deliberazioni, di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 22, devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato dell'agricoltura delle foreste e dell'economia montana.

Art. 31
Vigilanza

L'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana può disporre, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari, quando l'Amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto, o uno o più dei suoi componenti possono essere revocati, per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni della presente legge e dei regolamenti dell'Ente, con decreto motivato dal presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, previa deliberazione della Giunta medesima, sentite le deduzioni del Consiglio di amministrazione e dei componenti cui la revoca si riferisce.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, l'Ente è retto da un Commissario nominato dal presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, previa deliberazione della Giunta medesima.

La ricostituzione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di mesi tre dallo scioglimento, prorogabile di un trimestre dalla data del relativo decreto.

Art. 32
Personale dell'Ente

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà e deliberare i regolamenti interni.

L'assunzione del personale, salvo quello per il primo impianto degli uffici dell'Ente, deve avvenire per pubblico concorso.

Con successiva legge regionale sarà determinata la dotazione organica del personale e saranno stabilite le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale medesimo.

Art. 33
Disposizioni finanziarie

Per la costituzione del patrimonio iniziale e per l'attività dell'Ente prevista dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'esercizio finanziario 1967, *un contributo di lire 400 milioni, di cui 200 milioni per il patrimonio iniziale.*

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, per l'attività dell'Ente, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971, un contributo annuale di L. 400 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967, è istituito il capitolo 674 con la denominazione: «Contributo a favore dell'Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento di lire 400 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (Rubrica n. 3 dell'allegato 5 al bilancio medesimo).

L'onere di lire 400 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1967, fa carico al sopracitato capitolo 674, e quello per gli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 34
Estinzione dell'Ente

In caso di estinzione dell'Ente, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 luglio 1967

BERZANTI

(8204)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.